

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4883

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(MORO)

DAL MINISTRO DELL'INTERNO
(TAVIANI)

DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(REALE ORONZO)

DAL MINISTRO DELLE FINANZE
(PRETI)

DAL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
(MANCINI GIACOMO)

DAL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(RESTIVO)

DAL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
(ANDREOTTI)

DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(BOSCO)

E DAL MINISTRO DELLA SANITÀ
(MARIOTTI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(PIERACCINI)

E COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

Conversione in legge del decreto-legge 15 febbraio 1968, n. 45: Norme integrative del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968

Seduta del 15 febbraio 1968

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con l'unito provvedimento, che si sottopone al Parlamento per la conversione in legge, vengono dettate norme integrative del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, con il quale sono state disposte le misure di pronto soccorso e gli interventi assistenziali più urgenti in favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968.

Con l'articolo 1 si prevede l'estensione della sospensione dei termini di prescrizione e di decadenza, dei termini di scadenza dei titoli di decreto e del pagamento dei canoni di locazione — contemplata dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 12 — ad un gruppo di comuni delle province di Agrigento, Palermo e Trapani, per i quali, successivamente alla emanazione del citato decreto-legge, le competenti autorità locali (Prefetture, d'intesa con gli uffici del genio civile), hanno accertato danni in conseguenza dei terremoti.

L'entità dei danni, pur essendo minore di quella riscontrata nei comuni elencati dal precedente provvedimento, è risultata tale da influire sulla vita economica delle popolazioni colpite, onde appare giustificata la concessione della moratoria, limitata peraltro ad un periodo di due mesi, a partire dal 15 gennaio 1968.

Le popolazioni dei comuni interessati al nuovo decreto potranno essere ammesse alle provvidenze già disposte dal decreto-legge n. 12, secondo quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 1.

In considerazione, peraltro, che nelle località indicate nel provvedimento in esame non si riscontrano situazioni di danno generalizzato paragonabili a quelle che hanno interessato i comuni compresi nel decreto del 22 gennaio, si ritiene che la concessione delle provvidenze, nell'ambito dei nuovi comuni, debba essere proporzionalmente contenuta entro i limiti delle effettive esigenze manifestatesi e debba comunque essere preceduta da accertamenti particolarmente accurati circa la natura e l'entità del danno subito dai richiedenti.

A questi fini, a parziale deroga delle disposizioni contenute nel decreto-legge n. 12, vengono dettate le norme di cui agli articoli 2, 3 e 4.

Con l'articolo 2 si stabilisce infatti che la sospensione della riscossione delle imposte prevista dall'articolo 5 e seguenti del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, può essere disposta soltanto su domanda dei singoli contribuenti danneggiati, da presentarsi entro il termine del 15 marzo 1968. Viene pertanto esclusa nei confronti dei comuni contemplati dall'articolo 1, la facoltà del Ministro delle finanze di disporre la sospensione generalizzata della riscossione in tutto il territorio comunale, secondo quanto già previsto dal penultimo comma del surrichiamato articolo 5 del decreto-legge n. 12.

Con l'articolo 3 si stabilisce che la istruttoria delle domande presentate dai lavoratori autonomi titolari di aziende site nei comuni indicati dall'articolo 1, tendenti ad ottenere il contributo di lire 90.000 e lo sgravio contributivo di cui rispettivamente agli articoli 14 e 17 del decreto-legge n. 12, sia svolta dal competente Ispettorato del lavoro il quale dovrà esprimere il proprio parere sulla gravità dei danni che hanno colpito l'azienda.

Con l'articolo 4, la sospensione della riscossione dei contributi assicurativi, prevista dall'articolo 16 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, viene limitata alla sola rata di febbraio 1968, in armonia con la norma dell'articolo 1 che stabilisce una moratoria di soli due mesi.

Con i successivi articoli si autorizza la complessiva spesa di lire 11.000 milioni ad integrazione dell'importo globale di lire 45.500 milioni già considerato dal più volte citato decreto-legge n. 12, onde provvedere anche alle maggiori esigenze riscontrate.

Il maggiore importo di lire 11.000 milioni è ripartito, tenuto conto della diversa natura degli interventi, in ragione di:

500 milioni per gli interventi a favore dei lavoratori — maggiorazione dell'indennità di disoccupazione; contributo di lire 90.000 e sgravio dei contributi assicurativi per i lavoratori autonomi (articolo 5);

1.675 milioni per gli interventi nel settore dell'agricoltura — sovvenzioni per urgenti riparazioni a fabbricati rurali; spese per la raccolta e il mantenimento di bestiame disperso; sovvenzioni per la ricostituzione di scorte vive e morte (articolo 6);

450 milioni per interventi di carattere sanitario — acquisto, conservazione e distribuzione di materiale profilattico e sanitario; sussidi a case di cura e farmacie per la ripresa dell'attività (articoli 7 e 8); nonché

100 milioni per la concessione di un contributo straordinario alla Croce rossa italiana per le spese di funzionamento delle unità ospedaliere della stessa, impiegate nelle zone colpite (articolo 10);

3.825 milioni per gli interventi assistenziali alle popolazioni, di competenza del Ministero dell'interno (articolo 11);

4.200 milioni per i servizi di pronto soccorso di competenza del Ministero dei lavori pubblici, quali l'acquisto e l'insediamento di baracche e lo sgombero delle macerie (articolo 12);

250 milioni per l'assistenza ai profughi delle zone colpite espatriati all'estero e a congiunti rimpatriati in occasione dell'evento calamitoso (articolo 13).

Con l'articolo 14 si provvede, in osservanza dell'articolo 81 della Costituzione, alla copertura dell'onere di lire 11.000 milioni, mediante l'utilizzazione di un corrispondente importo del provento relativo all'emissione dei certificati di credito autorizzata dal decreto-legge 2 ottobre 1967, n. 867, concernente misure per assicurare l'approvvigionamento di prodotti petroliferi nell'attuale momento internazionale.

Con l'articolo 15 si dettano infine particolari disposizioni nei riguardi di alcuni comuni nei quali, in conseguenza dei recenti terremoti, sono andati distrutti le liste generali e sezionali e gli schedari elettorali.

Per quanto riguarda le liste elettorali sezionali — occorrenti per le prossime elezioni politiche — nella maggior parte dei comuni stessi sarà possibile procedere alla ricopiatura degli esemplari recuperati presso la Commissione elettorale mandamentale e infatti si sta già procedendo in tal senso a cura dei comuni interessati.

Per i comuni di Montevago e di Santa Margherita di Belice, invece, sono state recuperate soltanto le liste sezionali con le quali vennero effettuate le elezioni regionali dell'11 giugno 1967.

Pertanto, per mettere in grado gli elettori di tali comuni di prendere parte alle prossime elezioni politiche, si dispone, con norma eccezionale, la ricostituzione delle relative liste sezionali sulla scorta delle liste utilizzate per le predette elezioni regionali e di altri atti recuperati.

Per la iscrizione di coloro che hanno compiuto o compiranno il ventunesimo anno di età dal 1° luglio 1967 al 30 giugno 1968, si provvederà sulla base degli atti e registri in possesso dei comuni stessi o di altri enti ed uffici.

Alle operazioni di cui trattasi provvederanno le Commissioni elettorali comunale e mandamentale con una procedura che prescinde dai normali termini previsti dal testo unico 20 marzo 1967, n. 223, e che dovrà completarsi, per ovvi motivi, entro il termine di 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento.

Alla ricostituzione delle liste generali e degli schedari, si provvederà con la prima revisione semestrale utile dopo avvenuto il riordinamento delle rispettive anagrafi.

DISEGNO DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 15 febbraio 1968, n. 45, concernente norme integrative del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968.

Decreto-legge 15 febbraio 1968, n. 45: Norme integrative del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968. (Gazzetta Ufficiale n. 41 del 15 febbraio 1968 - Edizione straordinaria).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, comma secondo, della Costituzione;

Ritenuta la necessità ed urgenza di dettare norme integrative del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per il lavoro e la previdenza sociale e per la sanità, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica e per il tesoro;

DECRETA:

ART. 1.

La sospensione del corso dei termini prevista dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, è estesa, limitatamente ad un periodo di due mesi, ai seguenti comuni:

provincia di Agrigento: Agrigento, Burgio, Calamonaci, Caltabellotta, Lucca Sicula, Ribera, Sciacca, Villafranca Sicula;

provincia di Palermo: Balestrate, Bisacquino, Borgetto, Caltavuturo, Chiusa Sclafani, Ciminna, Giuliana, Godrano, Lercara Friddi, Marineo, Monreale, Palazzo Adriano, Palermo, Partinico, Roccapalumba, San Cipirello, San Giuseppe Jato, Scillato, Torretta, Ventimiglia Sicilia;

provincia di Trapani: Campobello di Mazara, Castellammare del Golfo, Marsala, Mazara del Vallo e Trapani, nonché la frazione Casa Santa in comune di Erice.

I termini della sospensione di cui al comma precedente decorrono dal 15 gennaio 1968.

Nei comuni indicati nel presente articolo si applicano le altre disposizioni recate dal decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, salvo l'osservanza delle ulteriori prescrizioni di cui ai successivi articoli 2, 3 e 4.

ART. 2.

Nei comuni indicati al primo comma del precedente articolo 1 i soggetti danneggiati dai terremoti del gennaio 1968, per poter beneficiare della sospensione della riscossione delle imposte prevista dal primo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, debbono presentare domanda in carta libera, ai competenti uffici, entro il 15 marzo 1968.

ART. 3.

I lavoratori autonomi titolari di aziende site nei comuni di cui al precedente articolo 1, per ottenere il contributo di cui all'articolo 14 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, nonché l'esonero dal pagamento dei con-

tributi di cui all'articolo 17 del decreto medesimo, devono presentare domanda, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al competente ispettorato del lavoro che la trasmette, con il proprio parere, alla sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Alla domanda deve essere allegato un certificato del sindaco comprovante che l'interessato ha subito gravi danni per effetto dei terremoti che hanno colpito i comuni indicati nel precedente articolo 1.

ART. 4.

Nei comuni di cui al precedente articolo 1, la sospensione della riscossione dei contributi prevista dall'articolo 16 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, si applica per la rata di febbraio 1968 il cui recupero avverrà cumulativamente con la rata di ottobre 1968.

ART. 5.

Il limite di spesa di lire 1.500 milioni, di cui all'articolo 19 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, è elevato a lire 2.000 milioni.

ART. 6.

L'autorizzazione di spesa di lire 5.200 milioni, di cui all'articolo 32 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, è elevata a lire 6.875 milioni.

La maggiore somma di lire 1.675 milioni è destinata ai seguenti interventi:

sovvenzioni per urgenti riparazioni a fabbricati rurali	L. 350 milioni
spese per la raccolta e il mantenimento di bestiame disperso	» 550 milioni
sovvenzioni per la ricostituzione di scorte vive e morte	» 775 milioni

ART. 7.

L'autorizzazione di spesa di lire 500 milioni, di cui all'articolo 34 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, per provvedere agli interventi ivi previsti quali risultano specificati nel decreto-legge 31 gennaio 1968, n. 17, è elevata a lire 900 milioni.

ART. 8.

L'autorizzazione di spesa di lire 80 milioni, di cui all'articolo 36 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, per provvedere agli interventi ivi previsti, è elevata a lire 130 milioni.

ART. 9.

Il Ministero della sanità è autorizzato ad emettere, sui fondi di cui ai precedenti articoli 7 e 8 e su quelli di cui all'articolo 35 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, ordini di accreditamento a favore dei medici

e dei veterinari provinciali delle province di Agrigento, Palermo e Trapani fino all'importo di lire 50 milioni, in deroga agli articoli 56 e 59 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

Per gli acquisti da effettuarsi con i fondi di cui al precedente articolo 7, il Ministero della sanità può provvedere a trattativa privata fino ad un importo per ciascun contratto non superiore a lire 20 milioni.

ART. 10.

È autorizzata la spesa di lire 100 milioni, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1968, per la concessione di un contributo straordinario all'Associazione della Croce Rossa Italiana a fronte delle spese sostenute per la gestione ed il funzionamento dei servizi sanitari approntati per l'assistenza sanitaria e generica alle popolazioni della Sicilia colpite dal terremoto del gennaio 1968.

L'Associazione della Croce Rossa Italiana dovrà presentare al Ministero della sanità rendiconto delle spese sostenute.

ART. 11.

L'autorizzazione di spesa di lire 5.700 milioni, di cui all'articolo 38 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, è elevata a lire 9.525 milioni.

La maggiore somma di lire 3.825 milioni è destinata ai seguenti interventi:

- a) assegnazione straordinaria per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza e per le sovvenzioni ai comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica L. 3.100 milioni
- b) assistenza in natura con distribuzione di materiale vario » 725 milioni

ART. 12.

L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 41 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, per provvedere agli interventi ivi previsti, è elevata da lire 9.000 milioni a lire 13.200 milioni.

A carico di detta spesa è ammessa l'esecuzione delle opere provvisorie di fognatura, condotte idriche, impianti elettrici e di quant'altro occorra a servizio dei ricoveri costruiti per le famiglie sinistrate.

ART. 13.

È autorizzata la spesa di lire 250 milioni, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 1968, per provvedere ai seguenti interventi:

- spese per la tutela e l'assistenza delle collettività italiane all'estero L. 100 milioni
- sussidi per l'assistenza di connazionali all'estero . . . » 150 milioni

ART. 14.

All'onere di lire 11.000 milioni derivante dall'applicazione del presente decreto nell'anno finanziario 1968 si provvede con una corrispondente aliquota del provento derivante dall'emissione dei certificati di credito di cui

IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

all'articolo 12 del decreto-legge 2 ottobre 1967, n. 867, convertito, con modificazioni, nella legge 1° dicembre 1967, n. 1098, intendendosi corrispondentemente ridotta, di pari importo, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11 dello stesso decreto-legge.

Il Ministro per il tesoro provvederà, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 15.

Nei comuni nei quali sono andati distrutti, a seguito del terremoto del gennaio 1968, le liste elettorali generali o lo schedario elettorale, le prossime elezioni politiche saranno effettuate utilizzando le liste elettorali sezionali recuperate presso le Commissioni elettorali mandamentali o presso i comuni stessi.

Nei comuni di Santa Margherita di Belice e di Montevago, per i quali sono state recuperate soltanto le liste sezionali usate per le elezioni regionali dell'11 giugno 1967, le Commissioni elettorali comunali debbono provvedere alla compilazione delle liste sezionali dei rispettivi comuni, oltre che in base alle predette liste recuperate, anche sulla scorta di altri atti e registri in possesso dei comuni stessi o di altri enti ed uffici. Le liste, nelle quali dovranno essere compresi i cittadini che compiranno il ventunesimo anno di età entro il 30 giugno 1968, verranno immediatamente rimesse alla Commissione elettorale mandamentale per l'esame e l'approvazione.

Le operazioni di cui al secondo comma dovranno essere completate entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Le liste ricomplete verranno depositate nella segreteria comunale per cinque giorni ed ogni cittadino ha diritto di prenderne visione. Il sindaco darà pubblico avviso dell'avvenuto deposito.

La ricostituzione delle liste e degli schedari elettorali dei comuni di cui al primo comma sarà effettuata con la prima revisione semestrale utile successiva al compiuto riordinamento delle rispettive anagrafi delle popolazioni residenti.

ART. 16.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 febbraio 1968.

SARAGAT

MORO — TAVIANI — REALE — PRETI — MANCINI —
RESTIVO — ANDREOTTI — BOSCO — MARIOTTI —
PIERACCINI — COLOMBO.

Visto: *Il Guardasigilli*, REALE.